

RASSEGNA DELLE PRINCIPALI SENTENZE ANNO 2025

CASS PEN SEZ VI 12 settembre 2025 n. 30602
(Differenza regime Apicali vs. Sottoposti)

Ove venga contestata la responsabilità ex D.lgs. 231/2001, per reato “presupposto” commesso da un “*Sottoposto*”, il Giudice deve valutare la adozione ed efficace attuazione:

- i. dei modelli previsti dall’articolo 7 (Modelli di organizzazione, gestione e controllo: MOGC);
- ii. e non del modello di cui all’articolo 6 (Modello di organizzazione e gestione: MOG).

Nella prima ipotesi (art. 7), la “colpa di organizzazione” (che è elemento generativo della responsabilità) coincide con “*l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*”, gravanti sull’Organo direzionale dell’Ente (art. 2086 cod. civ.).

L’inosservanza consiste nella omessa adozione, o non efficace attuazione, di “*misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*”.

Diversamente nella seconda ipotesi (art. 6) la “colpa di organizzazione” consiste nella omessa adozione o inefficace attuazione delle misure preventive specificamente indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 6.

Il principio affermato dalla Cassazione (in questa sentenza), trasposto a livello generale, comporta che in ipotesi di reato presupposto commesso da “Sottoposti” la responsabilità scatta:

- **non** per l’ omessa adozione o la non efficace attuazione delle misure preventive specificamente indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 6.;
- ma per “*l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*” quali declinati dai commi 3 e 4 dell’articolo 7 di cui all’articolo 7.

Il che, sul piano probatorio, significa:

- che non è l’Ente che deve provare il corretto e completo adempimento delle previsioni di cui all’articolo 6;
- ma è l’Accusa che deve provare “*l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*”, nei termini indicati dall’articolo 7.

CASS PEN SEZ III 2 settembre 2025 n. 30109
(Sequestro preventivo - Periculum in mora)

La sentenza elenca alcune situazioni in presenza delle quali il periculum in mora può ritenersi escluso e, conseguentemente, la misura cautelare non è giustificata.

Si indicano le situazioni.

- 1) La società è stata ammessa ad una procedura di composizione della crisi.
- 2) La continuità aziendale garantisce la conservazione del valore dell'azienda, che subirebbe un deprezzamento dalla adozione della misura cautelare.
- 3) Accertamento peritale della produzione di un utile;
- 4) Assenza di episodi sottrattivi o dispersivi del patrimonio aziendale.

CASS PEN SEZ IV 1 settembre 2025 n. 30039
(Omicidio colposo - Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro)

Nel giudizio, avente a oggetto unicamente l' accertamento della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la costituzione di parte civile non è ammessa.

Il che non esclude che la parte civile, regolarmente costituitasi nei confronti degli Autori del reato presupposto, possa avanzare una richiesta risarcitoria nei confronti dello stesso Ente.

In tal caso, l'Ente assume lo status di "responsabile civile" per i danni causati dai propri dipendenti e risulta quindi obbligato in solido al risarcimento richiesto nel giudizio penale.

Nei delitti colposi, l'interesse o vantaggio per l'Ente non si riferisce alla commissione dell'evento reato (in questo caso omicidio), ma unicamente alla condotta (in questo caso violazione norme antiinfortunistiche).

Ciò, in quanto un interesse per l'Ente può essere ottenuto dalla sola condotta (violazione o disapplicazione delle norme antinfortunistiche), che da sola produce, quale effetto economico, un risparmio di spesa o una accelerazione e massimizzazione della produzione.

Ciò, indipendentemente dal fatto che la condotta abbia causato un reato “presupposto” (in questo caso omicidio).

Nel “sistema” del D.lgs. 231/2001, “interesse” e “vantaggio” non sono equivalenti; ma costituiscono criteri di imputazione alternativi e concorrenti tra di loro.

L'interesse è criterio di natura **soggettiva**, valutabile al momento della condotta (ex ante), consistente nella prospettiva finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare, con la propria condotta illecita, un beneficio all'Ente; ciò indipendentemente dal fatto che tale beneficio si realizzi o non si realizzi concretamente.

Il vantaggio, diversamente, è criterio **oggettivo**, da valutarsi dopo la tenuta della condotta (ex post), consistente nella effettiva realizzazione di un beneficio economico per l'Ente, quale conseguenza della condotta tenuta dal reo-persona fisica.

In materia di reati “anti infortunistici” ricorre “vantaggio” quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, viola o disapplica consapevolmente e volutamente le norme prevenzionistiche.

Sotto il profilo probatorio, vanno distinte due tipologie di condotta illecita:

- sistematicità delle violazioni di norme antiinfortunistiche
- occasionalità di tali violazioni.

In caso di violazioni sistematiche, esse sono “indizi” di una politica d'impresa “negligente”, sulla sicurezza del lavoro; in quanto improntata alla riduzione dei costi ed alla conseguente massimizzazione del profitto o all'incremento della produzione.

Conseguentemente la sistematicità integra un **elemento di presunzione** della ricorrenza di responsabilità per l'Ente.

Diversamente, nel caso di violazioni occasionali (“*trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea*”), il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse è dimostrabile solo a condizione che venga fornita la **duplice prova**:

- dell'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori;

- della realizzazione di un effettivo e apprezzabile vantaggio.

Il fondamento (elemento tipico costitutivo) della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 è la c.d. “colpa di organizzazione”; intesa in senso normativo come addebito derivante dall'inottemperanza all'obbligo di adottare le misure organizzative e gestionali, idonee a (capaci di) prevenire la commissione dei reati “presupposto”.

Tali misure devono essere “consacrate” in un documento (“Modello di organizzazione e gestione”) che individua i rischi ed indica gli accorgimenti atti a prevenirne l'accadimento (Cass. Pen.Sez. Un., n. 38343/2014).

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex D.lgs. 231/2001:

- non sono ex se sufficienti la mancanza od inidoneità dei modelli, di cui agli articoli 6 e 7, o la loro inefficace attuazione;
- **ma è necessaria** la dimostrazione della colpa di organizzazione (Cass. Sez. IV, n. 18413/2022).

Questa sentenza della Cassazione consente di individuare, con precisione, quali sono i 4 elementi costitutivi della responsabilità da reato degli Enti.

Gli elementi costitutivi sono:

A.) Ricorrenza di un reato “presupposto” (art. 25 septies), consistente in un infortunio sul lavoro che abbia prodotto o morte (art. 589 comma 2) o lesioni gravi o gravissime (art. 590 comma 2), e che l'infortunio sia stato causato da violazione o disapplicazione della normativa anti infortunistica.

B.) Il reato-evento deve essere stato causato dalla condotta illecita (violazione della normativa anti infortunistica) di un Soggetto “collegato” all'Ente da un rapporto qualificato, che conseguentemente agisce in nome e per conto dell'Ente (“Agente”).

C.) La violazione (condotta illecita):

c.1.) deve essere stata posta in essere nell'interesse dell'Ente; ossia: allo scopo di far conseguire un beneficio economico (sub specie di risparmio di costi o incremento di profitto o

produttività), indipendentemente dal fatto che tale beneficio si concretizzi o meno nella realtà dei fatti;

c.2.) (o in alternativa) deve aver prodotto effettivamente un beneficio economico all'Ente, ciò anche se l'Agente, al momento della violazione, non aveva intenzione di produrlo.

D.) Il reato [di cui al precedente punto A.)] deve essere stato causato, oltre che dalla condotta dell'Agente e dalla presenza di interesse o vantaggio [di cui ai punti B.) e C.)], anche dalla presenza di *"colpa da organizzazione"* dell'Ente.

Colpa consistente nella violazione del dovere di dotarsi di una organizzazione in grado di (capace di) prevenire il rischio della commissione, da parte degli Agenti, di reati "presupposto".

In altri termini: colpa per inottemperanza dell'obbligo di adottare misure precauzionali (organizzative e gestionali), sancite in un apposito e specifico documento che individui i rischi insiti nell'attività dell'Ente e indichi le specifiche misure atte a prevenirne l'accadimento.

Conseguentemente, la "colpa di organizzazione" dell'Ente finisce per assumere gli stessi elementi strutturali e funzionali della colpa dell' Agente (Autore del reato); ossia: la violazione "colpevole" (rimproverabile) di una regola cautelare.

Per l'Agente la regola cautelare è la normativa antiinfortunistica.

Per l'Ente la regola cautelare è il dovere di dotarsi di una "organizzazione" idonea a (capace di) prevenire la violazione / disapplicazione di norme infortunistiche da parte dei suoi Agenti..

I modelli, di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, hanno natura e funzione diversa dai "modelli di organizzazione e gestione", di cui all'art. 30 D.lgs. 81/2008.

CASS PEN SEZ III 28 luglio 2025 n. 27669 (Vantaggio economico)

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, per il reato presupposto di gestione di discarica non autorizzata ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006, il vantaggio, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'Ente, prescinde dal fatto

che il materiale, illegittimamente accumulato, non abbia valore commerciale diretto; In quanto va stimato il vantaggio economico consistente nel costo di smaltimento evitato.

CASS PEN SEZ II 4 luglio 2025 n. 24610
(Sequestro preventivo)

E' ammissibile la richiesta di riesame (ex art. 324 C.p.p.), avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia, nominato dal rappresentante dell'Ente (art. 96 C.p.p.), ed in assenza di un previo atto formale di costituzione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 231/2001.

Ciò, a condizione che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall'art. 57 del d.lgs. 231 citato.

CASS PEN SEZ III 5 giugno 2025 n. 20902
(Sequestro preventivo – Associazione per delinquere)

E' legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, anche se appartenenti a persona fisica estranea al reato, nel caso che la misura cautelare sia posta in essere per impedire la prosecuzione dell'ipotizzata attività criminosa.

Ciò, in quanto l'elemento determinante non è la titolarità del patrimonio sociale, ma la sua gestione potenzialmente illecita.

Il sequestro preventivo risulta idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, dal momento che priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto, anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato in sede penale.

CASS PEN SEZ III 12 29 maggio 2025 n. 20078
(Sequestro preventivo)

Il sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 231/2001 dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato dei quali è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora.

In particolare, la motivazione deve esporre le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo (rispetto alla

definizione del giudizio); ciò, con applicazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

Il grado di solidità patrimoniale del Destinatario del sequestro è elemento da tenere in debita considerazione; ma da esso non può dedursi alcun automatismo nella decisione della legittimità o illegittimità della misura cautelare.

L'adozione del sequestro preventivo richiede sempre una motivazione, anche se concisa, che indichi gli elementi concreti, desunti dal contesto, che depongano per un reale pericolo di dispersione del patrimonio, in relazione alla futura esecuzione del provvedimento di confisca (Cass. Pen. Sez Unit. 36959/2021).

CASS PEN SEZ VI 12 27 maggio n. 19717
(Sequestro preventivo di cui al comma primo dell'art. 321
cod. proc. pen.)

Il sequestro preventivo, di cui all'art. 53 D.lgs. n. 231 è diverso per finalità, ambito di applicazione e regolamentazione dall'omologo sequestro, disciplinato dal codice di procedura penale.

Il citato art. 53 prevede che oggetto di sequestro cautelare possano essere solo le cose di cui è consentita la confisca; il che significa il solo prezzo o profitto del reato; ovvero quando non sia possibile tale confisca, somme di denaro, beni ed altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

L'art. 53 del D.lgs. n. 231 prevede che si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 321, commi 3 e 3-bis, 3-ter, 322-bis e 323 cod. proc. pen..

Ciò senza fare alcun riferimento al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., che disciplina, nel processo penale verso le persone fisiche, il cosiddetto sequestro preventivo impeditivo.

L'assenza nell'art. 53 di riferimenti al primo comma art. 321 C.p. inducono alla conclusione che il cd. sequestro impeditivo non possa essere disposto nei confronti dell'Ente.

CASS PEN SEZ III 23 maggio 2025 n. 19333
(Distinzione: Ente vs. Autore del reato)

E' insufficiente la motivazione che si limiti all'affermazione della responsabilità dell'Ente quale necessaria conseguenza della responsabilità dell'Autore del reato, senza l'accertamento della

ricorrenza dei presupposti normativi richiesti dagli artt. 5 e 6 D.Lgs. 231 del 2001; ossia:

- dell'interesse o vantaggio dell'Ente;
- della colpa di organizzazione.

CASS PEN SEZ V 12 22 maggio 2025 n. 19096

(Autori del reato)

In tema di responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001, è necessario:

- accertare l'esistenza di un rapporto/legame qualificato tra l'autore del reato presupposto e l'Ente;
- individuare se il Reo rivestisse una posizione di "apicale" oppure di "sottoposto" alla direzione e vigilanza di Soggetti apicali;
- accertare che la condotta della persona fisica sia conseguenza non tanto di un suo atteggiamento soggettivo, quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'Ente da intendersi in senso normativo, ossia non rispondente ai modelli di organizzazione e di gestione previsti dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo in presenza:

- di un legame soggettivo tra reo ed ente;
- di un legame teleologico tra reato ed ente.

Solo in presenza di entrambi i legami si può ritenere che l'Ente risponda per un fatto proprio e non per un fatto altrui.

Se manca il legame teleologico, va escluso che possa essere attribuito alla persona giuridica un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione dell'Ente; ma per fini estranei agli scopi di questo.

Si riporta, perché di interesse teotico, un passo della sentenza:

"3.2. Il secondo motivo è fondato.

[omissis] l'art. 5, D.Lgs. n. 231 del 2001, al fine della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, oltre al compimento del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, richiede l'ulteriore elemento del rapporto qualificato tra l'autore del reato presupposto e l'ente [...]

Va evidenziato che assume rilievo anche l'individuazione della specifica categoria soggettiva indicata dall'art. 5 e, in particolare, la riconduzione del

rapporto tra ente e autore del reato alle ipotesi previste dalla lettera a) oppure a quelle previste dalla lettera b) dell'art. 5.

Va, invero, rilevato che il legislatore, per evitare il rischio di configurare una sorta di responsabilità oggettiva, ha correttamente previsto criteri di imputazione soggettiva della responsabilità degli enti, desumibili essenzialmente dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e 30 D.Lgs. n. 81 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha elaborato la nozione di "colpa di organizzazione" dell'ente, consistente, essenzialmente, nel non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. La condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di uno dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa" (così, in motivazione, Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina Srl, Rv. 283247; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo). Rimane, quindi, la rilevanza dei modelli di organizzazione e della disciplina prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231 del 2001, che è diversamente articolata proprio sulla base del tipo di legame tra l'autore del reato e l'ente, atteso che l'art. 6 prevede una disciplina per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti apicali e l'art. 7 ne prevede una differente per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti subordinati a quelli che rivestono ruoli apicali.

CASS PEN SEZ V 15 maggio 2025n. 18410

(Lesioni gravi - Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro)

Nei delitti colposi il criterio di imputazione oggettiva (interesse o vantaggio) è integrato anche da un risparmio di spesa esiguo ma comunque oggettivamente apprezzabile; se collegato all'inosservanza sistematica, delle misure di prevenzione degli infortuni, riguardanti un'area rilevante di rischio.

In ogni caso il risparmio non deve essere irrisorio.

L'impossibilità di pervenire ad una esatta quantificazione di un "vantaggio non irrisorio", non esclude la responsabilità dell'Ente

La valutazione di inidoneità del modello, quantomeno nella sua concreta attuazione, non deve comportare alcuna sovrapposizione tra colpa della persona fisica e colpa della persona giuridica.

La persona fisica risponde per la violazione delle norme in materia di prevenzione (es. inidoneità del DVR); mentre la persona giuridica risponde per la omessa/insufficiente adozione o inefficace attuazione di misure finalizzate ad evitare la violazione di norme poste a garanzia della sicurezza sul lavoro, da parte degli “Agenti” dell’Ente.

CASS PEN SEZ VI 12 9 maggio 2025 n. 17664 (Articolo 8 - Prescrizione del reato)

Nel caso di declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve procedere comunque all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell’Ente, nel cui interesse o vantaggio fu commesso il reato prescrittosi.

Tale accertamento non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto costituente reato.

L'autonomia della responsabilità dell'Ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto (sancita dall'art. 8, d.lgs. 231/2001) va intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'Ente, non è necessario l'accertamento completo e definitivo della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale; a condizione che risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 del medesimo decreto.

Il D.lgs. 231/2001 ha consapevolmente rifiutato l'adozione di un criterio imputazione dell'illecito dell'Ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, su una responsabilità dell'Ente **"di rimbalzo"** su quella della persona fisica; conseguentemente la responsabilità da reato dell’Ente non va dedotta automaticamente dalla mera ricorrenza di un reato presupposto.

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità dell'Ente del tutto autonoma, ma connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla commissione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso.

CASS PEN SEZ II 12 6 maggio 2025n. 16932 (Nomina difensore Ente)

Il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere alla nomina del difensore dell'Ente, ai sensi dell' art. 39 d.lgs. 231/2001, a causa del conflitto di interessi.

Il divieto di rappresentare l'Ente nel procedimento penale non può estendersi anche al rappresentante legale che sia stato indagato o imputato in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione divenuta irrevocabile, prima della nomina del difensore.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il divieto di rappresentanza di cui all'art. 39, comma 1, seconda parte D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiede l'attualità dello status ostativo, quindi non si applica al legale rappresentante dell'Ente che non sia più imputato del reato-presupposto: soluzione interpretativa necessitata dalla natura eccezionale e dal tenore letterale della disposizione.

CASS PEN SEZ VI 12 11 aprile 2025 n. 14343 (Prescrizione del reato)

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'Ente dell'illecito non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica.

In caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, mentre l'affermazione della innocenza della persona fisica al quale viene contestato il medesimo reato richiede, ai sensi dell'art. 129 co. 2

c.p.p., l'evidenza della relativa prova, la condanna dell'Ente presuppone, al contrario, la prova positiva, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua responsabilità, secondo il criterio indicato nell'art. 533 c.p.p. che trova applicazione nel procedimento a carico degli enti sia in ragione delle clausole estensive delle norme del codice di procedura penale e delle relative regole dettate per l'imputato dagli artt. 34 e 35 d.lgs. 231/2001, sia in quanto in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria si impone la pronuncia di esclusione di responsabilità dell'Ente ex art. 66 – Dalla affermazione della mancanza di evidenza dell'innocenza del soggetto indicato come autore del reato presupposto non può fondarsi la responsabilità dell'Ente, per la quale è necessaria la prova positiva della sussistenza di tutti gli elementi che connotano il relativo illecito

La responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della holding o di altra società del gruppo.

CASS PEN SEZ III 12 19 marzo 2025 n. 10930
(Commissariamento giudiziale)

Non sussiste il pericolo che l'Ente reiteri la commissione delle illegittimità poste a base della misura cautelare se la situazione per la quale era stata richiesta ed emessa la misura cautelare è mutata; in quanto l'Ente ha adottato nuovi modelli organizzativi contenenti elementi di discontinuità rispetto alla precedente organizzazione.

La sostituzione o l'estromissione degli amministratori coinvolti nelle illegalità accertate escludono il pericolo di reiterazione delle violazioni, a condizione che ciò rappresenti uno degli elementi da cui dedurre un mutamento di politica aziendale orientata alla prevenzione dei reati.

CASS PEN SEZ III 6 marzo 2025 n. 9243
(Sequestro)

Quando l'Ente ed il suo legale rappresentante non abbiano notizia della pendenza di un procedimento per responsabilità ex D.lgs. 231/2001 da reato, è ammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'Ente nominato dal rappresentante legale che sia indagato o imputato in quel procedimento.

In tal caso L'Ente può legittimamente ritenere di agire in veste di terzo, avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati.

L'autorità giudiziaria procedente ha l'obbligo di dare comunicazione all'Ente della pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 quando lo stesso è destinatario di un provvedimento di sequestro.

L'Ente, quando agisce quale soggetto avente diritto alla restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale senza assumere la posizione di parte, non può dirsi che "partecipa al procedimento penale", condizione questa per l'operatività del divieto per il legale rappresentante imputato del reato presupposto di nominare il difensore di fiducia oltre che per la configurabilità degli oneri di costituzione di cui all'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001.

L'Ente che abbia proposto richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro nella qualità di "terzo", nel momento in cui ha notizia di essere sottoposto a procedimento per illecito amministrativo dipendente da reato, anche per effetto di notifica effettuata al legale rappresentante indagato del reato presupposto, viene gravato, a pena di inefficacia della nomina del difensore, dell'onere di costituirsi in giudizio e, quindi, per ottemperare validamente a tale onere, della necessità di sostituire il legale rappresentante indagato per il reato presupposto.

CASS PEN SEZ IV 12 28 febbraio 2025n. 8301 (Lesioni - Violazione delle norme antiinfortunistiche)

Nel caso di responsabilità degli enti, derivante da reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica, la colpa di organizzazione è fondata sul "rimprovero" derivante dall'inottemperanza (da parte dell'Ente) dell'obbligo di adottare le

misure cautelative, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di infortuni sul lavoro.

Tali misure vanno sancite in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a prevenirli.

I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'Ente vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'Agente violi consapevolmente le misure cautelative, (prevedendo addirittura l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo) per rispondere ad istanze funzionali a strategie dell'Ente.

La pluralità delle carenze nella prevenzione antiinfortunistica costituiscono un indice di negligenza dell'Ente, nei confronti delle esigenze della sicurezza dei propri dipendenti; negligenza a cui riconduce l'imputazione colposa ascritta al datore di lavoro per inosservanza dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008.

Il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001 è rinvenibile anche in un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale.

L'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle misure cautelative assume rilevanza, per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio; a condizione che la violazione si iscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa.

CASS PEN SEZ VI 4 febbraio 2025 n. 4535

(Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione)

La nomina del commissario nell'ottica di consentire la continuità aziendale, rappresenta una misura del tutto diversa da quelle interdittive cautelari, per natura e funzioni.

Tale nomina è alternativa rispetto alle misure interdittive; in quanto essa è "diretta ad evitare che l'accertata responsabilità dell'Ente si risolva in un pregiudizio per la collettività ogni qual

volta la sanzione inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall'Ente, provocandone l'interruzione, ovvero (...) provochi rilevanti ripercussioni sull'occupazione" (così Sez. 6, n. 40563/2022; Id. 43108/2011).

Conseguentemente, incombe sull'Ente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per tale nomina

CASS PEN SEZ VI 23 gennaio 2025 n. 2768 (Lesioni - Violazione norme antiinfortunistiche)

La valutazione del criterio di imputazione oggettivo della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231 del 2001 va operata in relazione alla specifica tipologia del reato e può ricondursi anche ad una complessiva politica aziendale di non investimento nel settore della sicurezza.

Il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio è integrato anche da un esiguo purché oggettivamente apprezzabile risparmio di spesa collegato all'inosservanza, anche non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio dell'attività operativa aziendale.

L'esiguità del risparmio di spesa, derivante dall'omissione delle misure di sicurezza, assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio **a condizione che** la violazione si iscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa.

In termini, Sez., n. 31665/2024 in fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'Ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata.

CASS PEN SEZ VI 23 gennaio 2025n. 2836 (Sequestro preventivo)

In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità dell'art. 275 cod. proc. pen. assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la “giustizia” della soluzione presa nel caso concreto.

Ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco.

Il principio di proporzionalità non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità giudiziale nella fase genetica della misura cautelare ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare.

Con riferimento al sequestro preventivo il canone di proporzionalità impone al giudice di modulare il vincolo in modo che lo stesso, pur conforme agli scopi previsti dal legislatore, non determini un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica dell'ente colpito dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.